PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ZAFFERANA ETNEA ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

# Art. 10

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ferma restando la vigilanza esercitata dai Ministri della difesa e della sanita', si avvale nell'ambito delle proprie competenze dell'Associazione italiana della croce rossa (CRI).

Versione in vigore dal 1 febbraio 1985, non più in vigore dal 3 aprile 1985 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali |
| Estremi | Decreto-legge 1 febbraio 1985, n. 9 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1985 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-della-popolazione-di-zafferana-etnea-ed-altre/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it